



## REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE

### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI**

#### *DEFINIZIONI*

Nel testo che segue si intendono:

per Assicurato/Contraente	<b>Regione Abruzzo/Giunta Regionale</b>
per Impresa	La Compagnia di assicurazione;
per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
per Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

#### *DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE INCENDIO*

Nel testo che segue si intendono:

per Incendio	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
per Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevate velocità;
per Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
per Incombustibili	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
per Esplosivi	sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A:

per Infiammabili	<p>sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gas combustibili;</li><li>• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C;</li><li>• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;</li><li>• sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;</li><li>• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.</li></ul> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977- allegato V;</p>
per Merci speciali	<p>celluloide- espansite di sughero - gomma spugne o microporosa - materie plastiche espanse o alveolari - schiuma di lattice- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili</p>
per <b>Fabbricato</b>	<p>l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerate immobili per natura e per destinazione, gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché tutto quanto costituisce immobile per destinazione.</p> <p>S'intendono compresi anche le mura di cinta, recinzioni, cancellate e dipendenze minori anche se separate del corpo principale del fabbricato.</p> <p>Nel caso venga assicurata una porzione di fabbricato l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relative, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;</p>
per <b>Contenuto</b>	<p>Il macchinario e le attrezzature, l'arredamento e le merci come meglio indicato nelle definizioni a seguire</p>
per Macchinario attrezzature	<p>macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di segnalazione e comunicazione;</p>
per Arredamento	<p>gli oggetti che costituiscono il mobilio d'ufficio in genere, cancelleria, stampati, registri, macchine da scrivere e calcolatrici; personal computer, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi, apparecchi radio riceventi, l'arredo completo in banchi, armadi, scaffalature, tavoli e sedie; apparecchi di illuminazione; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce e argenteria, e quant'altro inerente all'ufficio;</p>
per Merci	<p>merci, materie prime prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. S'intendono compresi in garanzia anche infiammabili e merci speciali nei quantitativi necessari al buon andamento delle attività esercitate dal Comune, s'intendono invece sempre esclusi gli esplosivi;</p>
per Oggetti d'arte	<p>quadri mosaici, arazzi, statue, soprammobili ed oggetti in genere aventi valore artistico che si intendono esclusi dall'assicurazione salvo specifica pattuizione;</p>
per Tetto	<p>il complesso delle strutture portanti destinate a sorreggere la copertura (orditura, tiranti o catene);</p>
per Copertura	<p>il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;</p>
per Solai	<p>il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;</p>

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Premesso che la Regione Abruzzo - Giunta Regionale ha in proprietà, in locazione, comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzione di fabbricati variamente elevati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza alle attività che l'Ente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi (uffici tecnici amministrativi, edifici e locali per attività di servizio).

I fabbricati sono costruiti con strutture portanti verticali, del tetto e solai nonché coperture e pareti esterne in materiali incombustibili, tuttavia sono tollerate porzioni realizzate anche con materiali combustibili. Detti fabbricati possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.

### SI ASSICURANO LE SEGUENTI PARTITE:

1) Fabbricati	€	184.600.166,64
2) Rischio locativo	€	15.000.000,00
3) Contenuto	€	23.826.969,06
4) Ricorso terzi	€	8.000.000,00
5) Spese di demolizione e sgombero	€	1.000.000,00
6) Ricorso dei locatari	€	1.500.000,00
7) Fenomeno elettrico	€	300.000,00
8) Ricerca e ripristino del guasto	€	300.000,00

**Limite di indennizzo:** in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare più di € 50.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa, fermi ed operanti tutti gli altri limiti di indennizzo inferiori, già previsti in polizza per le garanzie prestate.

Si allegano prospetto riepilogativo del valore degli immobili di proprietà regionale ed elenco di quelli in locazione passiva.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

La dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 a 1994 Cod. Civ.

### Art. 2 - Pagamento premio/Decorrenza garanzia/Obbligo tracciabilità flussi finanziari.

Il Contraente corrisponderà, alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale, il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata del premio sarà pagata entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del certificato di polizza. L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno indicato nel contratto di polizza e, a parziale deroga dell'art.1901 del C.C., le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

In caso di mancato pagamento del premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

Il pagamento del premio avverrà previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### Obblighi tracciabilità flussi finanziari

Ai fini del pagamento del premio il certificato di polizza dovrà riportare l'indicazione del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 5833665CA3.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della legge 13.8.2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine, la Compagnia è tenuta ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti.

**Art. 3 – Modifiche dell'Assicurazione.**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Aggravamento del rischio.**

L'Assicurato darà comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. -

**Art. 5 - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal contratto, a mezzo raccomandata postale, con preavviso di 90 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, la stessa rimborserà all'assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, ad esclusione dell'imposta.

Qualora a recedere sia l'Assicurato, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

**Art. 7 – Decorrenza e durata del servizio assicurativo**

Il contratto di assicurazione avrà durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2014.

Alla scadenza il contratto s'intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Tuttavia è facoltà dell'Amministrazione regionale prorogarne la durata alle medesime condizioni e per un ulteriore periodo di sei mesi, qualora non sia stato possibile procedere all'affidamento del nuovo appalto.

**Art. 8 - Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 9 - Foro competente.**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro dell'Aquila.

**Art. 10 - Procedimento arbitrale.**

Fermo restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le parti stesse - a mezzo di arbitrato, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 241 e seguenti del D.lgs 163/2006.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato del presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 12 Rischio Assicurato**

L'Impresa indennizza i danni materiali o diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, ovvero dolo o colpa grave della persona di cui gli stessi debbano rispondere, ferma l'esclusione in caso di dolo dell'Assicurato, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al Contraente o/e all'Assicurato, in transito sulla pubblica via.

### **L'impresa indennizza altresì:**

- i danni causati dalle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, veleni, da mancata od anomala produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio e fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23;
- le spese per onorari dei periti fino ad un massimo del 5% dell'indennizzo dovuto, con il limite di € 15.000 fermo restando quanto previsto dall'art. 23.
- I danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua - escluso quella piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.

L'Impresa non risponde dei danni derivanti da gelo, umidità, stillicidio nonché da traboccamenti, rigurgito o rotture di fognature.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione. Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 100.

### **Art. 13 – Esclusioni.**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, da tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore e da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) i fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e

distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per quali è prestata l'assicurazione;

- i) indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità della cose assicurate.

#### **Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato o dall'Impresa.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento utile alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate**

L'Impresa ha diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

#### **Art. 16 - Adempimenti in caso di sinistro**

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge, di dare immediato avviso all'Impresa assicuratrice che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoperarsi per prevenire o diminuire i danni nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913, 1914, 1915 Cod. Civ.), l'Amministrazione regionale, nel momento in cui viene a conoscenza del sinistro, effettuerà formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa. L'Amministrazione dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri e le scritture contabili nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati

#### **Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali; senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 19 - Mandato dei Periti**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione del patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per macchinari, attrezzatura, mobilio ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti:

- I) fabbricato - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) macchinario, attrezzatura, mobilio, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) merci o entità non compresi nelle definizioni di macchinario, attrezzatura, mobilio ed arredamento - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I beni in lavorazione vengono valutati in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro senza superare il prezzo di mercato.

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno:
  1. per i fabbricati: applicando al "valore a nuovo" delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I) e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
  2. per macchinari, attrezzatura, mobilio, arredamento: applicando al "valore a nuovo" delle cose assicurate il deprezzamento di cui al punto II) e deducendo il valore delle cose illese;
- b) il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Agli effetti dell'art. 21 delle norme che regolano l'assicurazione incendio, qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo "valore a nuovo" risulti:

- superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;

- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra a "somma assicurata" ed il valore al momento del sinistro e la differenza tra il "valore a nuovo" e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al "valore al momento del sinistro" il supplemento è nullo.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa ed avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

L'assicurazione "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinario, attrezzatura, mobilio, arredamento di reparti in stato di attività o inattività temporanea.

Per le merci, oggetti d'arte o di valore artistico, oggetti di vestiario, indumenti e biancheria in genere ed ogni altro ente non compreso nelle definizioni macchinari, attrezzatura, mobilio ed arredamento, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a).2 senza tener conto del supplemento di cui al comma b).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Art. 21 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale**

Se dalle stime effettuate a norma dell'articolo precedente risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l'Assicurato dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

#### **Art. 22 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto all'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per singola unità immobiliare (fabbricato e contenuto) di cui all'elenco allegato.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo e penalità**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato, a titolo di penalità in caso di inadempimento, una somma pari all'interesse legale corrente sull'importo da liquidare da calcolarsi per ciascun giorno di ritardo dell'effettivo pagamento del danno rispetto al termine sopra indicato.

**Art. 25 - Anticipo sugli indennizzi**

In caso di sinistro con danno di ammontare prevedibilmente superiore a € 100.000 l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo, che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia. La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorsi rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia di sinistro e 30 giorni dalla richiesta d'indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

**Art. 26 - Buona fede**

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipulazione del contratto come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede.

L'Assicurato avrà tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI**

**A - Interruzione d'esercizio**

A parziale deroga dell'art. 13/i delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, l'Impresa si obbliga a corrispondere, a titolo di risarcimento per danni indiretti conseguenti alla forzosa interruzione dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizze, un importo per le spese straordinarie documentate sostenute per il proseguimento dell'attività fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto per i danni diretti, fermo quanto previsto dall'art. 23.

**B - Rischio locativo**

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588,1589 e 1611 del Cod. Civ. risponde, secondo le norme che regolano l'assicurazione incendio e quelle per la liquidazione del danno da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore di oltre un quinto al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

**C - Ricorso terzi**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato e/o il Contraente abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- all'ambiente e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del

suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, nonché il coniuge, i genitori, i figli ed ogni altro parente e/o affine con il convivente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

#### **D - Ricorso dei locatari**

L'impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali) assicurato, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

#### **E - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

L'Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla partita 5) ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12.

#### **F - Fenomeno elettrico**

In deroga all'art. 13/g delle norme che regolano l'assicurazione incendio, l'Impresa risarcisce i danni che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettrici, tubi speciali intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. All'indennizzo andrà applicato una scoperto del 10% con il minimo di € 100. La garanzia si intende prostata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

L'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare, per anno assicurativo, più della somma assicurata alla partita n. 7.

#### **G - Eventi socio-politici**

A parziale deroga dell'art. 13/a delle norme che regolano l'assicurazione incendio l'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati alle entità assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;

2. di altri danni materiali e diretti causati alle entità assicurate - anche a mezzo ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte -a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a. da inondazione o frana;
- b. da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. da fenomeno elettrico a macchine od impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissione di controlli o manovre;
- f. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle entità assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrate.
- g. da imbrattamento dei muri o pareti esterne;
- h. da atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- i. da inquinamento in genere e/o da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche in genere.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l'impresa non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo;

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 60% delle somme assicurate alla singola unità immobiliare ( fabbricato e contenuto ) di cui all'elenco che precede.

Ciascuna delle Parti ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui sia l'Impresa a recedere, la stessa provvederà al rimborso della quota di premio pagato e non goduto relativa a dette garanzie. In questo caso è facoltà del Contraente di recedere dall'intero contratto e l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

#### **h) Eventi atmosferici**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
  - Fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di

scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c. subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 70% delle somme assicurate alla singola unità immobiliare ( fabbricato e contenuto ) di cui all'elenco che precede.

#### **I - Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione**

L'Impresa risarcisce anche le spese per:

- demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
- riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250 per ogni evento.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni provocati da umidità, stillicidio e rottura degli impianti automatici di estinzione.

Relativamente alle spese di ricerca e ripristino, l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare, per anno assicurativo, più della somma assicurata alla partita n. 8.

#### **L - Sovraccarico neve**

L'impresa risponde dei danni materiali a diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernai e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 – G.U. n. 56 del 26/2/82 - aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche ad eventuali disposizioni locali) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernai, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti

dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 2.500;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 50% delle somme assicurate alla singola unità immobiliare ( fabbricato e contenuto ) di cui all'elenco che precede.

#### **M - Continuità e vicinanze pericolose**

Con riferimento all'art. 1 e art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio

#### **N - Deroga alle dichiarazioni**

La mancata dichiarazione prevista dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, non può essere invocata dall'Impresa come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

#### **O - Rinuncia alla rivalsa**

L'Impresa rinuncia, salvo i casi di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso i responsabili.

#### **P - Rovina di ascensori e montacarichi**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

#### **Q - Colpa grave**

A parziale deroga dell'art. 1900 del Cod. Civ. e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave dell'assicurato o dei rappresentanti legali.

#### **R - Automezzi in ricovero temporaneo**

Nell'ambito del rischio assicurato possono trovarsi automezzi propri o di terzi, senza che ciò costituisca aggravante ai fini delle garanzie di polizza, da considerarsi esclusi dalla presente polizza salvo esplicita pattuizione.

I carburanti contenuti nei serbatoi dei citati automezzi devono intendersi ininfluenti agli effetti della presenza complessiva degli infiammabili.

#### **S - Terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga dell'art. 13/a delle Norme che regolano l'assicurazione incendio L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente clausola, per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Agli effetti della presente clausola, per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono altresì esclusi:

- tutti i danni indiretti, nonché ogni eventuale perdita conseguente;
- i danni di contaminazione da sostanze biologiche e/o chimiche;
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

L'Impresa e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con un minimo di € 5.000;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 50% delle somme assicurate per singola unità immobiliare (fabbricato più contenuto) di cui all'elenco allegato, con un limite d'indennizzo annuo cumulativo assoluto di € 5.000.000.

### **T - Rigurgito di fognature**

A parziale deroga dell'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione incendio, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per effetto di rigurgito di fognatura, esclusi i danni da gelo e quelli che si verificassero quando l'ente assicurato sia in stato di inattività (anche temporanea) e non vi sia nei locali dello stesso la presenza di personale o servizio di vigilanza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con un minimo di € 1.000 e che l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare, per anno assicurativo, più di € 50.000.

### **U - Gelo**

A parziale deroga dell'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati e/o impianti danneggiati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con un minimo di € 1.000 e che l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare, per anno assicurativo, più di € 50.000.

### **V - Allagamenti**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini, compresi quelli artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua d'impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle merci posti in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;

L'Impresa non indennizza altresì i danni causati da:

- gelo;

- cedimento o franamento del terreno;  
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'impresa questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con un minimo di € 10.000;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 50% delle somme assicurate per singola unità immobiliare (fabbricato e contenuto) di cui all'elenco che precede, con un limite d'indennizzo annuo cumulativo assoluto di € 5.000.000.

### **W - Inondazioni e alluvioni**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 13/d delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini, compresi quelli artificiali, anche se provocata da terremoto.

L'Impresa non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'impresa questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con un minimo di € 10.000;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 50% delle somme assicurate per singola unità immobiliare (fabbricato e contenuto) di cui all'elenco che precede, con un limite d'indennizzo annuo cumulativo assoluto di € 5.000.000.

### **X - Terremoto**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 13/d delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'Impresa non indennizza i danni:

- di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, di maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'impresa questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 2% con un minimo di € 10.000;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, somma maggiore del 50% delle somme assicurate per singola unità immobiliare (fabbricato e contenuto) di cui all'elenco che precede, con un limite d'indennizzo annuo cumulativo assoluto di € 7.000.000.

#### **Z - Spese di urbanizzazione – vincoli autorità**

Nella somma assicurata alla voce "fabbricato" sono compresi i costi e/o oneri che dovrebbero comunque gravare sul Contraente o Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti od Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

#### **AA - Caduta satelliti o corpi celesti**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, o corpi celesti a qualsiasi causa dovuti.

#### **BB - Compensazione tra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Cod. Civ. vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- la compensazione può aver luogo solo tra le partite riguardanti lo stesso ente assicurato.

#### **CC - Universalità**

Le garanzie si intendono prestate su tutto quanto costituisce il complesso ad esclusione della sola area.

Viene pertanto stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto del complesso deve intendersi assicurato.

Qualora un determinato ente non trovasse precisa collocazione in una delle partite di polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, detto ente verrà attribuito alla partita "contenuto".

Allegati:

- Prospetto riepilogativo del valore degli immobili di proprietà regionale
- Elenco immobili in locazione passiva